

IL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

Vista la proposta di legge 244/2018 avente per oggetto: “Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche”;

Udito il relatore dell'atto nella seduta n. 25 del 6 dicembre 2018;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

1. di proporre alla II Commissione assembleare permanente l'inserimento nella proposta di legge n. 244/2018 della seguente clausola valutativa:

“Art 3 bis (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all 'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) numero dei mulini storici censiti con l'indicazione di quelli funzionanti e non funzionanti;
- b) localizzazione di mulini storici;
- c) gli interventi di valorizzazione effettuati, con particolare riferimento a quelli di restauro e mantenimento dei mulini ,salvaguardia di edifici con valenza storica , rilancio dell' attività di macinazione tradizionale;
- d) gli esiti degli interventi indicati alla lettera c) , anche in relazione al riutilizzo dei mulini non funzionanti;
- e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi di valorizzazione e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale.

2 . Acquisita la relazione indicata al comma 1 , l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nella valorizzazione dei mulini ad acqua.

3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.”.

Il Presidente
F.to Gianluca Busilacchi

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge 244 ad iniziativa Consiglieri Giancarli, Zaffiri, Traversini, Celani: “Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche”;

Udito il relatore Biancani nella seduta n. 207 del 16 gennaio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 91, comma 1, e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

- al comma 2 dell'articolo 4 le parole “euro 70.000,00” sono sostituite dalle parole: “euro 30.000,00”.

Il Presidente
Francesco Giacinti

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 244/2018, nel testo licenziato dalla Commissione

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo declina le finalità della proposta di legge, basate sull'intento di valorizzare i mulini storici ad acqua della Regione per incentivarne la conoscenza e la fruibilità a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

L'articolo elenca la tipologia di interventi attivabili ai sensi della proposta di legge

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 4.

Art. 3
(Strumenti di programmazione degli interventi)

L'articolo specifica che la Regione persegue le finalità della proposta attraverso i pertinenti strumenti di programmazione regionale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 bis
(Disposizioni d'attuazione)

L'articolo detta le disposizioni di attuazione della proposta, specificando che la Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, individua le linee di intervento della programmazione regionale alle quali fare ricorso per dare attuazione alle finalità della proposta stessa.

Invarianza: le iniziative non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto vengono realizzate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 ter
(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli

effetti della proposta di legge. Si precisa che tale attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa e le relative coperture, per gli anni 2020 e 2021, rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione Programma Capitolo	Spesa prevista dalla legge 2019	Spesa prevista dalla legge 2020	Spesa prevista dalla legge 2021	Missione Programma Capitolo	Descrizione	Compe- tenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Missione 5 Programma 01 capitolo NI "Fondo straordinario per la valorizzazione dei mulini storici ad acqua		30.000,00	100.000,00	Missione 5 Programma 01 20050120055	Fondo straordinario per il mantenimento in funzione per i mulini idraulici ancora esistenti		30.000,00	100.000,00

A decorrere dall'anno 2022 è previsto il rinvio dell'autorizzazione alle leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spesa non obbligatoria a carattere continuativo.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 244/2018, Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare	
ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo ed internazionale in materia di valorizzazione dei beni culturali.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali, nei limiti della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con quanto disposto al comma 2 dell'articolo 5.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	I provvedimenti attuativi della proposta dovranno essere coordinati con la programmazione regionale relativa alla valorizzazione dei beni culturali, prevista ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4: "Norme in materia di beni e attività culturali" nonché con i pertinenti programmi cofinanziati con risorse europee.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---